ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Consiglio Ordine Avvocati - Modena

Indice

Art 1 Finalità
Art 2 Condizioni
Art 3 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
Art 4 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Art 5 Esclusioni
Art 6 Contratto di sponsorizzazione
Art 7 Diritto di rifiuto
Art 8 Versamenti dei proventi da sponsorizzazione
Art 9 Aspetti Fiscali
Art IO Verifiche e Controlli
Art 11 Ammissibilità
Art 12 Divieti
Art 13 Trattamento dei dati personali
Art 14 Foro competente
Art 15 Riserva organizzativa
Art 16 Norme di rinvio
Art 17 Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

1 - Il presente Regolamento disciplina i presupposti, le condizioni, nonché la procedura di *sponsorizzazione* e conseguente scelta dello *sponsor,* da parte dell'Ordine degli Avvocati di Modena per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di pubblicità, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza , proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 2 - Condizioni

1 – Costituiscono condizioni del contratto di *sponsorizzazione*

a) il perseguimento di interessi pubblici;
b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
c) il conseguimento di risparmi di spesa e di nuove entrate per l'Ordine Avvocati di Modena.

Art. 3 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1 – L'Ordine degli Avvocati può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività, inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ordine degli Avvocati di Modena.

2 – La sponsorizzazione dovrà tradursi, quanto al risultato, in una economia di bilancio totale o parziale, nonché nell'acquisizione di nuove entrate.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1 – Ai sensi dell'art 19 del decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016, la scelta dello sponsor, per importi superiori a quarantamila euro, è soggetta, esclusivamente alla previa pubblicazione, sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati, e/o in altri luoghi ritenuti di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché' nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del medesimo dlgs n.50/2016

2. E' fatta salva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata nei casi di cui all'art 63 del dlgs n. 50/2016

2 - L'avviso di *sponsorizzazione* deve contenere i seguenti elementi:

a) L'oggetto della *sponsorizzazione* e i conseguenti obblighi dello *sponsor,* secondo i

contenuti del progetto di *sponsorizzazione;*

b) l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;

c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di *sponsorizzazione;*

L'offerta, da presentarsi in forma scritta e busta chiusa, dovrà contenere:

a) la indicazione del bene, del servizio, dell'attività, o della prestazione, che si intende *sponsorizzare,* oppure la somma offerta quale *sponsorizzazione;*

b) l'accettazione delle condizioni previste per il progetto di *sponsorizzazione;*

c) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;

Le offerte di *sponsorizzazione* saranno valutate da apposita Commissione, composta da tre Consiglieri dell'Ordine, designati dal Consiglio, tra cui il Tesoriere che la presiede.

Il contratto di *sponsorizzazione,* sottoscritto dallo *sponsor* e dal Presidente del C.O.A di Modena, conterrà anche la autorizzazione alla utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel progetto.

Art. 5 - Esclusioni

1 – E' vietato addivenire alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni ed altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Ordine Avvocati di Modena o che versino in situazioni di conflitto di interesse con il medesimo

Art. 6- Contratto di sponsorizzazione

1 Il contratto di *sponsorizzazione,* che non dovrà contenere clausole pregiudizievoli e/o condizionanti l'attività dell'Ordine degli Avvocati di Modena, avrà forma scritta, e conterrà i seguenti elementi:

a) l'oggetto e le finalità della sponsorizzazione

b) il diritto dello *sponsor* alla utilizzazione esclusiva o meno dello spazio pubblicitario nel corso degli eventi oggetto di sponsorizzazione.

c) le modalità di promozione comunicazione e pubblicità, i limiti e le modalità di utilizzazione dell'immagine e/o del logo dello sponsor sul materiale collegato e connesso alla iniziativa sponsorizzata

d) la durata del contratto di sponsorizzazione;

e) gli obblighi di entrambi i contraenti e le relative sanzioni in caso di inadempimento;

f) il corrispettivo della *sponsorizzazione;*

g) le eventuali garanzie (fideiussione bancaria, polizza assicurativa RCT) e le responsabilità conseguenti all'allestimento e/o allo svolgimento delle attività che siano state sponsorizzate

h) le prescrizioni in materia di controversie, le spese contrattuali a carico dello sponsor

i) la disciplina della risoluzione e del recesso

Consiglio Ordine Avvocati MODENA

Art. 7- Diritto di rifiuto

1 - L'Ordine degli Avvocati di Modena a suo insindacabile giudizio si riserva il diritto di rifiutare la sponsorizzazione qualora:

a) ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto d'interesse tra attività pubblica e quella private;
b) ritenga che il messaggio pubblicitario possa recare pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale e/o per contrasto con norme di legge o di regolamenti anche ordinistici.

2 - Sono in ogni caso escluse le *sponsorizzazioni* riguardanti:

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) pubblicità diretta o collegata ritenuta contraria al buon costume;
d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 8 - Versamento dei proventi da sponsorizzazione

1 - Salvo diverse accordo tra le parti, il pagamento del corrispettivo della *sponsorizzazione* deve essere eseguito sul c/c intestato all'Ordine degli Avvocati di Modena, IBAN IT 88 L 05387 12900 000002449190

Art. 9- Aspetti fiscali

1 - Ai fini IVA, la sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento si configura, in base al contenuto volta per volta pattuito dalle parti, come prestazione di servizi o come operazione permutativa.
La base imponibile del tributo e rispettivamente determinata ai sensi del comma 1 o del comma 2, lett. d) dell'art. 13 del d.p.r. n. 633/72

Art. 10 - Verifiche e controlli

1 - L'Ordine degli Avvocati di Modena si riserva la facoltà di esperire verifiche periodiche al fine di accertare eventuali difformità rispetto agli adempimenti contrattualmente convenuti nonché alle prescrizioni del presente Regolamento.
2 - Eventuali difformità potranno essere causa di risoluzione del contratto di *sponsorizzazione,* con conseguente incameramento della cauzione, eventualmente, prestata e richiesta di danni

Consiglio Ordine Avvocati MODENA

Art. 11 - Ammissibilità

1 - La pubblicizzazione della sponsorizzazione è consentita attraverso l'inserimento del nome dello *sponsor* unicamente

in *banner* pubblicitari,

nei siti *internet* istituzionali, anche mediante collegamenti ipertestuali

nella cartellonistica applicata ad impalcature per il restauro o la realizzazione d'immobili,

in documenti recanti comunicazioni istituzionali nella segnaletica

Art. 12 - Divieti

1 – E' fatto divieto di:

- comunicare allo *sponsor* i dati personali dei destinatari delle informazioni,
- inserire messaggi pubblicitari all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali,
- utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicati in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1 - I dati raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

2 - I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi dal D.Lgs 196/2003.

Art. 14 - Foro competente

1- Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento, nonché per quelle relative alla fase procedurale di scelta fino alla conclusione del contratto, autorità competente è il TAR Emilia Romagna sede Bologna

2- Per le controversie relative alla fase esecutiva del contratto autorità Foro competente è il Tribunale di Modena, previo esperimento della procedura di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione dell'ordine Avvocati.

Art. 15-Riserva Organizzativa

1 - La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Ordine degli Avvocati di Modena secondo la disciplina del presente Regolamento.

2 - L'Ordine degli Avvocati di Modena si riserva, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per ii reperimento delle *sponsorizzazioni* ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Consiglio Ordine Forense MODENA

Art. 16 - Norme di rinvio.

1 – Per ogni aspetto contrattuale che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili alle disposizioni del codice civile e alla normativa speciale in materia, anche per quanto riguarda la tutela della privacy e la protezione dei dati personali

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei marchi e dei segni distintivi si rinvia, in quanto applicabile, al dlgs n. 30/2005 e ss.mm.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena nella seduta del 28.11.2017, entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e verrà pubblicato sul sito www.ordineavvocatimodena.it .

Consiglio Ordine Avvocati MODENA

ORDINE AVVOCATI MODENA
Il Presidente
(Avv. Daniela Dondi)